

Allegato "B" al repertorio n. 28395/21654

STATUTO

DOMUS ODV

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1.1 È costituita l'Associazione denominata "**DOMUS ODV**", di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione", con sede legale in Cavour (TO).

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.2 L'acronimo "ODV" potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma 3. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lett. D);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative, di cui alla lett. L);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui alla lettera N);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui alla lettera R);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lett. U);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui alla lett. W).

2.4 In particolare l'Associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per:

- il miglioramento della condizione di bambini/e e di adolescenti di tutto il mondo, fornendo assistenza di ogni genere;
- la promozione, lo sviluppo e il sostegno alla alimentazione delle fasce più deboli dell'infanzia e la creazione di strutture educative, scuole e mense scolastiche per uno sviluppo culturale autonomo nei paesi del terzo mondo, e in modo particolare in Africa;
- la formazione scolastica in genere e nelle materie tecnologiche in particolare;
- il miglioramento della situazione delle donne di tutto il mondo, fornendo assistenza tecnica, finanziaria e organizzativa, la promozione del progresso delle donne e l'uguaglianza di genere;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in merito alla situazione delle donne e dell'infanzia nei Paesi in via di sviluppo;
- la promozione e la divulgazione del diritto a condurre una vita libera e felice, a vivere una vita senza violenza, anche attraverso lo sviluppo sociale, la costruzione di società più eque, il tutto aiutando i singoli ad essere autonomi;
- l'attività di beneficenza attraverso la promozione, lo sviluppo ed il sostegno di attività tecnologiche atte a ridurre il "digital divide" tra i paesi più evoluti e l'Africa e gli altri Paesi emergenti;

- la promozione di una cultura di pace e di solidarietà vera, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
- l'intervento diretto in zone del mondo ove la popolazione, in particolare donne e bambini soffrono conseguenze sociali di conflitti, calamità naturali o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
- l'assistenza di base in zone disagiate con particolare riferimento ai problemi materno infantili;
- la formazione del personale locale, per renderlo idoneo a far fronte alle necessità più urgenti in situazioni d'emergenza e a realizzare progetti;
- la realizzazione di programmi a breve, medio e lungo periodo nei paesi in via di sviluppo;
- la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;
- il concreto aiuto a persone, in particolare donne, adolescenti e infanti, senza mezzi finanziari sufficienti, onde creare opportunità di studiare, apprendere un mestiere, creare un'impresa, iniziare un piccolo commercio, incrementare il proprio benessere; il tutto anche incoraggiando l'uso dello strumento del microcredito sociale.

2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 L'ATTIVITÀ DEI VOLONTARI

3.1 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

3.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in os-

servanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

3.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

3.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

3.5 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4.4 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettive.

vamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

5.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

5.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

5.8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

5.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

6.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

6.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno.

6.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI

7.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa

per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

7.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

8.3 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

8.4 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

8.5 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci
- b) Registro dei volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche socia-

li, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

9.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di altri tre soci.

9.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.

9.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15

giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria della stessa, operando collegialmente per il perseguimento delle finalità statutarie.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche socie ovvero tra le persone fisiche indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

10.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente entro quindici (15) giorni dalla nomina assembleare e, nella prima riunione, può nominare tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, un Tesoriere ed un Segretario, determinandone i compiti.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando

il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne richiedano la convocazione.

10.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

10.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione e in particolare:

- a) predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea nei termini di legge;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;
- c) delibera sulle spese ordinarie e straordinarie;
- d) stabilisce le attività e i servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- e) delibera in materia di personale, collaboratori e consulenti;
- f) predispone il programma annuale delle attività;
- g) propone all'Assemblea modifiche statutarie e regolamenti interni;
- h) istituisce commissioni e nomina rappresentanti presso enti e organismi;
- i) può conferire deleghe per specifiche funzioni;
- l) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- m) esercita ogni altra funzione non riservata per legge o statuto ad altri organi.

10.8 Il Consiglio Direttivo cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE: FUNZIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONE

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) sovrintende al buon andamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;
- d) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione verso i terzi;
- e) può ricevere specifiche deleghe dal Consiglio Direttivo per singoli atti o categorie di atti.

11.2 In caso di comprovata urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione utile.

11.3 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Egli coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, esercitandone tutti i poteri.

11.4 In caso di vacanza della carica di Presidente per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o perdita dei requisiti di eleggibilità, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea, limitandosi agli atti di ordinaria amministrazione, salvo i casi di urgenza.

11.5 Ai componenti del Consiglio Direttivo, nonché al Presidente e al Vicepresidente, si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

11.6 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi componenti;

c) per mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea.

11.7 Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano d'età, provvede entro quindici (15) giorni alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, da tenersi nei successivi quindici (15) giorni, limitandosi nel frattempo alla gestione di ordinaria amministrazione.

Art. 12 SEGRETARIO E TESORIERE

12.1 Il Segretario, qualora nominato ai sensi dell'art. 10 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

12.2 Il Tesoriere, qualora nominato ai sensi dell'art. 10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di

dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

13.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

13.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

13.5 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, nei tempi previsti dall' art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla no-

mina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

14.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

14.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 15 SCIoglimento

15.1 L'Associazione ha durata illimitata.

15.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

15.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

15.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

16.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 17 NORME APPLICABILI

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel

libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

17.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

In originale firmato:

Antonella GENOVESIO

Marcello REBUFFO

[illegible]